

# **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

## **COMUNE DI AYAS**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
27 DEL 12.05.2009  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
50 DELL'11.10.2012**

# INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1. - Oggetto del regolamento.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2. - Obblighi generali del Comune e delle UtENZE.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 3. - Definizioni.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4. - Modalità di fornitura dell'acqua .....</b>	<b>7</b>
<b>TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 5. - Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 6. - Proprietà e manutenzione – limiti di competenza.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 7. - Installazione del contatore e custodia.....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8. - Spostamento del contatore .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9. - Irregolare funzionamento e verifica del contatore.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 10. - Verifica del livello di pressione .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 11. - Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 12. - Limitatori di portata .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 13. - Servizio antincendio .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 14. - Approvvigionamenti autonomi .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 15. - Ubicazione ed installazione degli impianti interni privati.....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 16. - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 17. - Installazione di disconnettori sulle UtENZE produttive.....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 18. - Impianti di pompaggio privati .....</b>	<b>15</b>

<b>Art. 19. - Serbatoi di accumulo privati.....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 20. - Controllo e vigilanza su impianti ed apparecchi interni privati.....</b>	<b>15</b>
<b>TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 21. - Tipi di uso .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 22. - Richiesta di fornitura.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 23. - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 24. - Preventivo .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 25. - Contratti di somministrazione ordinari – norme generali.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 26. - Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 27. - Contratti di somministrazione provvisori e temporanei .....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 28. - Impianti per uso pubblico .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 29. - Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione.....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 30. - Fontane e fontanili pubblici .....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 31. - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 32. - Limitazioni all’uso dell’acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 33. - Limitazioni all’uso dell’acqua potabile e norme in caso di incendio.....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 34. - Lavori su aree servite dall’acquedotto .....</b>	<b>23</b>

<b>Art. 35. -</b>	<b>Danni alle condotte.....</b>	<b>23</b>	
<b>TITOLO VI – NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI.....</b>			<b>24</b>
<b>Art. 36. -</b>	<b>Lettura del contatore .....</b>	<b>24</b>	
<b>Art. 37. -</b>	<b>Perdite occulte .....</b>	<b>24</b>	
<b>Art. 38. -</b>	<b>Fatturazione dei consumi .....</b>	<b>24</b>	
<b>Art. 39. -</b>	<b>Contenuti del documento di fatturazione .....</b>	<b>25</b>	
<b>Art. 40. -</b>	<b>Prezzo dell’acqua (Tariffazione).....</b>	<b>25</b>	
<b>Art. 41. -</b>	<b>Utenze raggruppate e Utenze condominiali.....</b>	<b>25</b>	
<b>TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI.....</b>			<b>27</b>
<b>Art. 42. -</b>	<b>Manomissioni degli impianti comunali e del contatore .....</b>	<b>27</b>	
<b>Art. 43. -</b>	<b>Prelievi abusivi .....</b>	<b>27</b>	
<b>Art. 44. -</b>	<b>Divieto di rivendita dell’acqua.....</b>	<b>28</b>	
<b>Art. 45. -</b>	<b>Indennità di ritardato pagamento e morosità .....</b>	<b>28</b>	
<b>Art. 46. -</b>	<b>Casi di sospensione della fornitura.....</b>	<b>29</b>	
<b>Art. 47. -</b>	<b>Sanzioni .....</b>	<b>29</b>	
<b>TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>			<b>30</b>
<b>Art. 48. -</b>	<b>Disposizioni transitorie per l’addebito dei consumi .....</b>	<b>30</b>	
<b>Art. 49. -</b>	<b>Utenze preesistenti .....</b>	<b>30</b>	
<b>Art. 50. -</b>	<b>Controversie e reclami.....</b>	<b>30</b>	
<b>Art. 51. -</b>	<b>Prelievo e fornitura di acqua con autobotti.....</b>	<b>30</b>	
<b>Art. 52. -</b>	<b>Infrazioni.....</b>	<b>31</b>	

<b>Art. 53. - Tasse e imposte .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 54. - Applicabilità del diritto comune .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 55. - Entrata in vigore ed applicabilità .....</b>	<b>31</b>

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità d'erogazione del servizio acquedottistico e i rapporti fra Comune di Ayas, che svolge il ruolo di Ente Gestore, di seguito denominato Comune, ed Utente.

2. Il Regolamento è soggetto a revisione quinquennale, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni conseguenti all'istituzione del sotto ambito territoriale dell'Evançon, in esecuzione del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, del 8 febbraio 2006.

### **Art. 2. - Obblighi generali del Comune e delle Utenze**

1. La risorsa idrica è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri

2. Il Comune si impegna:

- ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, in condizioni ordinarie l'erogazione è assicurata nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- ad adottare ogni misura atta ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche qualitative dell'acqua erogata nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa in materia;
- a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli Utenti per un corretto utilizzo della risorsa idrica.

3. Ogni Utente allacciato alla rete acquedottistica comunale è obbligato a rispettare le disposizioni del presente regolamento e le eventuali successive modifiche apportate, nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

### **Art. 3. - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **Acqua destinata al consumo umano:** acqua avente le caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 31/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) **Allacciamento:** condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti;
- c) **Autolettura:** è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Comune dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;

- d) **Conguaglio**: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- e) **Contatore**: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;
- f) **Contratto di fornitura**: è l'atto che regola i rapporti fra il Comune quale Ente Gestore del servizio e il soggetto richiedente la fornitura dell'acqua in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- g) **Deflusso**: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
- h) **Derivazione**: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra;
- i) **Disattivazione**: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'Utente con sigillatura o rimozione del contatore;
- j) **Disconnettere**: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale;
- k) **Disdetta**: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso;
- l) **Domiciliazione bancaria**: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'Utente;
- m) **Ente Gestore**: è il Comune che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua;
- n) **Fasce tariffarie**: sono limiti che individuano gli scaglioni di tariffa da applicare a seguito dei consumi accertati;
- o) **Fornitura per uso privato**: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità;
- p) **Fornitura per uso pubblico**: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità;
- q) **Gestori privati**: sono i soggetti proprietari di reti e impianti privati, che esercitano, in forma sostitutiva rispetto all'ente gestore (Comune), l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua destinata al consumo umano;
- r) **Letture del contatore**: è la rilevazione da parte del Comune, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'Utente;
- s) **Livello di pressione**: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- t) **Metro cubo**: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
- u) **Perdita occulta**: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia;
- v) **Portata istantanea**: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- w) **Pozzetto**: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- x) **Presa**: derivazione di allacciamento dalla condotta principale;
- y) **Preventivo**: è la quantificazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Comune o per altri interventi del Comune, a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Comune medesimo;
- z) **Punto di consegna**:
  - a) **Per Utenze singole**, è rappresentato, fatto salvo casi specifici, dal contatore se lo stesso è posto all'interno del pozzetto; dalla saracinesca di derivazione posta nel pozzetto comunale nei casi in cui il contatore è ubicato in luogo diverso;
  - b) **Per Utenze raggruppate servite da un unico misuratore**, è rappresentato dal contatore se lo stesso è posto all'interno del pozzetto; dalla saracinesca di derivazione posta nel pozzetto comunale nei casi in cui il contatore è ubicato in luogo diverso;
  - c) **Per condomini serviti da un'unica presa, indipendentemente dalla presenza o meno di contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di**

**contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio**, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto all'interno del pozzetto, oppure dalla saracinesca di derivazione posta nel pozzetto comunale nei casi in cui il contatore è ubicato in luogo diverso.

- aa) **Riattivazione**: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Comune per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- bb) **Richiesta d'allacciamento**: è la richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- cc) **Ripartizione dei consumi**: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Comune;
- dd) **Sigillo di garanzia**: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
- ee) **Sospensione della fornitura**: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica;
- ff) **Subentro nel contratto di fornitura**: si ha quando il vecchio intestatario fa disdetta del contratto e a lui subentra un nuovo titolare;
- gg) **Tipologia d'utenza**: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- hh) **Titolare del contratto di fornitura**: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento;
- ii) **Unità immobiliare**: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi;
- jj) **Utente**: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Comune e che risponde in solido con il titolare del contratto se soggetto diverso;

#### **Art. 4. - Modalità di fornitura dell'acqua**

1. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
2. Sono temporaneamente ammesse forniture a forfait senza contatore, fino al completamento da parte del Comune, frazione per frazione, del programma di installazione dei contatori. In tali casi, ai fini della fatturazione della tariffa del Servizio idrico integrato si assume a riferimento il valore convenzionale, così come previsto al successivo articolo 48.
3. Sono, altresì, ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).
4. Il Comune garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

5. Parimenti i gestori privati devono garantire che l'acqua erogata abbia le caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

## **TITOLO II – NORME TECNICHE – ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI**

### **Art. 5. - Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese**

1. Nelle strade e piazze classificate comunali regionali o statali, comprese nel territorio comunale, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Comune é tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico ed ha diritto di esigere i corrispettivi da esso stabiliti.
2. Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma riguardante gli estendimenti delle reti predisposto dal Comune. Il Comune redigerà tale programma sulla base delle disponibilità finanziarie fissate, delle eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali.
3. Qualora l'estensione del servizio sia richiesta per vie o località non incluse nei programmi di potenziamento e di estensione, il Comune accoglierà la richiesta quando da parte dei richiedenti sia assicurata la compartecipazione alla spesa di costruzione della tubazione di distribuzione stradale.  
L'entità della compartecipazione alla spesa e le modalità di pagamento della stessa saranno determinate secondo le particolarità del caso, con specifico provvedimento di Giunta Comunale.
4. Il Comune rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Comune da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
5. L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e degli Utenti che ne potranno usufruire. Di conseguenza è richiesta agli Utenti (~~l'assunzione dell'intero costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa calcolato sulla base del prezzario adottato dal Comune~~) **la realizzazione dell'opera di allacciamento a proprio carico.**
6. Spetta al Comune determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, **che dovrà avvenire sotto la supervisione di un incaricato del Comune.**

~~7. Il Comune, direttamente o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, eseguirà l'allacciamento e provvederà agli interventi per la sua manutenzione, dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica fino al contatore che rappresenta il punto di consegna.~~

8. Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà Comunale, come pure le derivazioni costruite con onere a carico degli Utenti.

## **Art. 6. - Proprietà e manutenzione – limiti di competenza**

1. Il punto di consegna, rappresentato dal contatore **se posto nel pozzetto comunale o dalla saracinesca di derivazione posto nel pozzetto comunale**, delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi delle stesse. Il punto di consegna rappresenta, altresì, il limite di responsabilità del Comune per quanto concerne la qualità dell'acqua fornita al consumo umano. Ogni responsabilità derivante da eventuali contaminazioni successivamente a tale limite sono di esclusiva competenza dell'Utente.

2. Pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Comune e sono, pertanto, vietate agli Utenti o a chiunque altro. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 47, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.

3. Le condutture ed impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso la custodia di tutte le condutture ed impianti realizzati dopo il punto di consegna è ad intero carico degli Utenti.

4. Le condutture ed impianti a valle del punto di consegna devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e soggetti alle regolari manutenzioni secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi della L.46/90.

5. Nel caso di Utenze raggruppate e/o condominiali il punto di consegna è rappresentato dal contatore generale.

6. Nei casi previsti nel successivo articolo 7 comma 3 caso B), il Comune può individuare come punto di consegna un punto non coincidente con il contatore posto a monte dello stesso.

## **Art. 7. - Installazione del contatore e custodia**

1. Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, è installato **in presenza e sotto la supervisione di un incaricato comunale** dal Comune, ~~direttamente o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.~~ **Spetta al Comune** al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle apparecchiature medesime.

2. Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.
3. In merito all'installazione e custodia del contatore sono individuati 2 casi:

**Caso A) Ubicazione dei contatori nei pozzetti della rete acquedottistica comunale:**

L'ubicazione del contatore per la fornitura dell'acqua, avviene di norma nel pozzetto della rete acquedottistica comunale ubicato nella proprietà pubblica o privata, in prossimità dell'utenza/e da servire.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà del Comune che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

**Caso B) Ubicazione dei contatori al di fuori dei pozzetti della rete acquedottistica comunale:**

E' consentita l'ubicazione dei contatori al di fuori del pozzetto comunale ~~in via del tutto eccezionale nel caso sussistano concreti impedimenti tecnici.~~

Nel caso in cui il contatore non fosse installato nel pozzetto della rete idrica comunale valgono le seguenti prescrizioni:

- il contatore è collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Comune sentito il richiedente, di norma al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, ed in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati;
- al momento dell'installazione del misuratore il Comune è tenuto a concordare con l'Utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò il gestore è tenuto ad informare puntualmente l'Utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura;
- l'Utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso. L'Utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà, e comunque a valle del punto di consegna definito dal Comune, siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti nonché dalla rottura del contatore e/o della derivazione a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni sono, pertanto, a carico dell'Utente.
- l'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie o eventuali altri ricoveri ove si trovano installati i contatori dell'acqua. L'Utente dovrà garantire in qualsiasi momento al Comune l'accessibilità alle aree private per l'effettuazione di verifiche, controlli, interventi di riparazione ecc.

3. Nel ~~pozzetto, o eccezionalmente in altro~~ luogo ove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Comune e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente.

4. Nell'eventualità sia accertata, da parte del Comune, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

### **Art. 8. - Spostamento del contatore**

1. Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, venga - per modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente - a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione o quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consigliano. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Comune d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso d'inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 7, l'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che sarà eseguito esclusivamente dal Comune. L'Utente stesso provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

### **Art. 9. - Irregolare funzionamento e verifica del contatore**

1. Quando l'Utente ritenga errate le indicazioni di consumo desunte dal contatore-potrà richiedere al Comune la verifica del corretto funzionamento del contatore. Tale verifica è effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

2. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa comunicazione all'Utente.

3. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l'Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento dei costi di verifica che saranno addebitati nella prima fattura utile. Nel caso in cui il contatore rientri nei limiti di tolleranza e l'Utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'Utente sarà addebitato anche il costo del contatore.

4. Qualora si sia invece riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o dalla data della segnalazione dell'irregolare funzionamento, se non determinabile. Non si può in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura fatturata. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, ad

insindacabile giudizio del Comune, in base ai consumi storici rilevati sull'utenza nell'ultimo triennio e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.

#### **Art. 10. - Verifica del livello di pressione**

1. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Comune o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento.
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente è tenuto al pagamento del costo di verifica.

#### **Art. 11. - Verbali di posa, disattivazione, rimozione o sostituzione del contatore**

1. All'atto dell'installazione, della disattivazione, della sostituzione e della rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Comune che funge da verbale. Il personale incaricato dal Comune dell'effettuazione delle operazioni suddette deve far sottoscrivere all'Utente, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, a mezzo servizio postale, direttamente al domicilio dell'Utente. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Comune o da personale da questi incaricato.
2. Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui al comma precedente.
3. L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore **del punto di consegna** e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell'Utente.
4. Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una Ditta con i requisiti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e s.m.i..
5. Il Comune si riserva di fissare prescrizioni particolari che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno.

**Art. 12. - Limitatori di portata**

1. Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

**Art. 13. - Servizio antincendio**

1. Il Comune provvede alla installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

2. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei Vigili del fuoco e quelli della Protezione civile, saranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. Il Comune si farà carico della spesa e dei consumi idrici connessi.

3. Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Comune è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

**Art. 14. - Approvvigionamenti autonomi**

1. Nel caso in cui l'Utente utilizzi proprie fonti di approvvigionamento (ad esempio, sorgenti, pozzi, etc.), totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Comune, o sia servito da una rete acquedottistica privata, dovrà richiedere l'installazione da parte del Comune di appositi contatori di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

2. L'Utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo prefissato per ogni apparecchio di misura installato.

3. L'Utente è considerato consegnatario del contatore, che rimane di proprietà del Comune, ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno arrecati anche da terzi o ignoti o della rottura a causa del gelo. Le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni sono pertanto a carico dell'Utente. L'Utente dovrà altresì curare a proprie spese la manutenzione di tali apparecchi di misura ed è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali anomalie.

4. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 8, 9 e 11.

**Art. 15. - Ubicazione ed installazione degli impianti interni privati**

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme tecniche vigenti (DPCM 4 marzo 1996), e sulla scorta delle

indicazioni tecniche del Comune e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

3. Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

### **Art. 16. - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi**

1. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

3. È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.

4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Comune degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

### **Art. 17. - Installazione di disconnettori sulle Utenze produttive**

1. Le Utenze produttive sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Comune, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Comune, che l'utenza produttiva non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

**Art. 18. - Impianti di pompaggio privati**

1. Gli eventuali impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.
2. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle pubbliche.

**Art. 19. - Serbatoi di accumulo privati**

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta, utilizzando a tale scopo materiali idonei per contenere alimenti, ed essere installati in locali areati e asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
2. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

**Art. 20. - Controllo e vigilanza su impianti ed apparecchi interni privati**

1. Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Comune o dallo stesso incaricato anche allo scopo di accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente regolamento.
2. I dipendenti e/o gli incaricati del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, (nel caso in cui i contatori siano installati nella proprietà privata) sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori eventualmente presenti, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento che alle norme contrattuali.
3. In caso d'opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

4. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

5. Resta altresì salvo il diritto del Comune di avviare, in conformità alle disposizioni vigenti, le procedure per la risoluzione del contratto di fornitura, nonché per esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

## **TITOLO III – TIPI DI USO, RICHIESTA DI FORNITURA E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

### **Art. 21. - Tipi di uso**

1. Le forniture idriche sono distinte in:

- a) Forniture per uso domestico;
- b) Forniture per uso non domestico.

a) **Utenza domestica** - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno di unità abitative o ad esse assimilate. È di norma vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, nonché per uso irriguo, salvo autorizzazione espressa del Comune.

b) **Utenza non domestica** – tale tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- **Utenza pubblica** suddivisa a sua volta in:

- **Autoconsumo pubblico:** rientrano in tale tipologia le utenze quali scuole, presidi sanitari, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, ecc.;
- **Fontane e fontanili:** rientrano in tale tipologia le fontane, fontanili, fontanelle e lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto.
- **Altri usi pubblici:** rientrano in tale tipologia le bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature e gli idranti antincendio installati nelle strade.

- **Utenza produttiva** – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, artigianale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere;

- **Utenza per allevamento** - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.

2. L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente, nel caso di unico contatore.

A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso.

3. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicate le tariffe secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 22. - Richiesta di fornitura**

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale.

2. Per le richieste d'allacciamento ad immobili ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/1000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Comune e richiedente.

3. La richiesta d'allacciamento alla rete idrica e di fornitura deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso gli uffici del Comune.

4. Alla richiesta d'allacciamento e di fornitura, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa, necessari in base alle disposizioni vigenti.

## **Art. 23. - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura**

1. Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio per criticità, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Comune stesso.

2. Il Comune per servire Utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dallo stesso elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal Comune possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

## **Art. 24. - Preventivo**

### **a) Corrispettivo per i nuovi allacciamenti**

1. A seguito della richiesta d'allacciamento e di fornitura, e d'ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente il Comune provvederà ~~ad effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati~~ a comunicare al richiedente i corrispettivi dovuti richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la

documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.

~~2. Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.~~

~~3. Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.~~

**b) Corrispettivo una tantum per l'adeguamento dell'allacciamento e per l'installazione del contatore**

4. Le Utenze già allacciate all'acquedotto per le quali è previsto l'adeguamento delle opere di allacciamento e l'installazione dei contatori secondo le modalità ed i termini fissati dal Comune, sono obbligate al pagamento di un corrispettivo una tantum determinato di anno in anno con apposito provvedimento, sulla base del diametro del contatore installato.

**Art. 25. - Contratti di somministrazione ordinari – norme generali**

1. Qualora sia tecnicamente possibile l'installazione di un contatore accessibile agli addetti del Comune, sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare presente. Diversamente può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In questo caso, sarà stipulato un unico contratto di fornitura riferito a più unità immobiliari intestato come segue:

- nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto potrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

- in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti gli Utenti saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

2. Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'Utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

3. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

4. l'Utente che stipula un contratto di somministrazione ordinario, deve sostenere le seguenti spese:

**a) Per contratti stipulati contestualmente con la domanda di allacciamento:**

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;
  - CORRISPETTIVO DI ALLACCIAMENTO;
- b) Per contratti dove occorra riattivare l'allacciamento e/o la presa:**
- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;
  - DIRITTI DI RIATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di manodopera e materiali
- c) Per contratti in cui il nuovo Utente subentra immediatamente al cessante:**
- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto;

5. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti.

3. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle condizioni d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'Utente.

## **Art. 26. - Contratti di somministrazione ordinari – rinnovo, cessazione e subentro**

1. I contratti ordinari per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

2. Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

3. La disdetta comporta la disattivazione del contatore o una sua eventuale rimozione, ed il pagamento da parte dell'Utente di:

- DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per la chiusura amministrativa del contratto;
- DIRITTI DI DISATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di disattivazione fisica dell'impianto;

A seguito di richiesta di cessazione del contratto il Comune provvede all'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

4. In caso di subentro non verrà dato corso alla chiusura della presa e non verranno di conseguenza applicati al cessante i diritti di chiusura della presa ed al subentrante i diritti di riattivazione della presa.

5. L'Utente che comunica la cessazione del contratto non ha diritto al rimborso, neanche parziale, delle somme e dei diritti pagati alla stipulazione del contratto e nel corso della conduzione del contratto.

## **Art. 27. - Contratti di somministrazione provvisori e temporanei**

### **Contratti provvisori**

1. I contratti provvisori sono riservati a quelle Utenze che necessitano della fornitura per un periodo limitato di tempo. In particolare tali concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un quadrimestre e superiore a ventiquattro mesi. Tali concessioni riguardano in particolare l'uso cantiere o costruzione.

2. Per gli allacciamenti relativi ai contratti provvisori il richiedente deve sostenere le spese di realizzazione dell'allacciamento e quelle relative alla sua eventuale rimozione ~~versando anticipatamente la somma pari alle spese che il Comune dovrà sostenere, oltre ai soli diritti di segreteria.~~

3. I contratti provvisori possono essere rinnovati o trasformati alla scadenza in contratti ordinari se al momento della richiesta si era segnalato che l'allacciamento doveva successivamente diventare definitivo.

### **Contratti temporanei**

4. I contratti temporanei sono invece riservati a circhi equestri, imprese di spettacolo viaggianti e concessioni precarie per festeggiamenti, sagre, manifestazioni sportive e culturali, e non possono avere durata superiore al quadrimestre.

5. Il Comune si riserva di subordinare la realizzazione dell'allacciamento e l'attivazione della somministrazione al versamento da parte dell'Utente di un deposito di garanzia, con modalità ed importi da stabilire caso per caso.

6. I contratti temporanei e le relative condizioni di somministrazione dell'acqua, sono oggetto di accordi speciali, in particolare per quanto riguarda i tempi di attivazione della presa o di realizzazione dell'allacciamento, fermo restando che il richiedente deve pagare tutti i costi che il Comune sosterrà per attivare e disattivare l'allacciamento, nonché tutta l'acqua consumata.

## **TITOLO IV – UTENZA NON DOMESTICA PUBBLICA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 28. - Impianti per uso pubblico**

1. Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere pubblico connesse con lo svolgimento di attività istituzionali o a rilevanza pubblica.
2. Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, della Comunità Montana, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a Società senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

### **Art. 29. - Realizzazione degli allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi e relativa fatturazione**

1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art.28, è eseguita dal Comune su richiesta ed a spese degli Enti pubblici richiedenti.
2. Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta delle suddette Amministrazioni, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
3. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente, conteggiati a forfait. Saranno conteggiati a forfait i consumi delle Utenze preesistenti l'entrata in vigore del presente regolamento allacciate all'acquedotto e non ancora dotate di contatori.

### **Art. 30. - Fontane e fontanili pubblici**

1. L'acqua erogata dai fontanili pubblici alimentati dall'acquedotto, è misurata da appositi contatori; i volumi di acqua erogati non sono soggetti a tariffazione.
2. Tali utenze saranno intestate al Comune che ne assumerà tutti gli oneri ivi compresi quelli per la relativa manutenzione.

## **TITOLO V – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE**

### **Art. 31. - Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore**

1. Gli Utenti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore.
2. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli Utenti interessati.
3. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune avviserà gli Utenti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.
4. Nel caso in cui le situazioni di interruzione della fornitura di acqua destinata al consumo umano si protraggono nel tempo, il Comune adotterà ogni misura atta assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. n. 31/2001.

### **Art. 32. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica**

1. In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione.
2. Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio. Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente gli Utenti interessati.
3. Nel caso in cui si verificano le situazioni di cui ai commi precedenti il Comune adotterà ogni misura atta assicurare l'erogazione di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del d. lgs. n. 31/2001.

**Art. 33. - Limitazioni all'uso dell'acqua potabile e norme in caso di incendio**

1. In caso di incendio, gli Utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dall'uso dell'acqua potabile.
2. In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli Utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.
3. L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi della Protezione Civile.

**Art. 34. - Lavori su aree servite dall'acquedotto**

1. Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.
2. L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

**Art. 35. - Danni alle condotte**

1. Chiunque causi un danno alle condotte dell'acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il Comune e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.
2. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.
3. Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

## **TITOLO VI – NORME PER L’ADDEBITO DEI CONSUMI**

### **Art. 36. - Lettura del contatore**

1. La lettura del contatore sarà effettuata dal Comune, o da soggetto incaricato del servizio, con cadenza pari ad almeno una volta all’anno.
2. Nel caso in cui il contatore non sia collocato nel pozzetto della rete idrica comunale, l’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Comune o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
3. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa nei tempi e nelle modalità previste comporterà l’addebito di un consumo presunto prestabilito calcolato sulla base del consumo medio degli ultimi tre anni.
4. Il Comune si riserva il diritto di effettuare comunque almeno una lettura dei contatori non collocati nei pozzetti della rete idrica comunale con propri incaricati nell’arco di due anni; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all’Utente, quest’ultimo sarà tenuto ad assicurare l’effettuazione della lettura da parte degli addetti mediante raccomandata A.R. e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una sanzione di cui al successivo art. 47, che sarà addebitata nella prima fattura utile, e all’attivazione eventuale delle procedure finalizzate alla possibile interruzione del servizio.

### **Art. 37. - Perdite occulte**

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni, pertanto, nessun abbuono sui consumi è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che derivano da guasti negli impianti idrici privati.

### **Art. 38. - Fatturazione dei consumi**

1. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall’Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
2. Il Comune si impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli Utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.
3. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

4. Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Comune, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nel triennio precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

5. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

### **Art. 39. - Contenuti del documento di fatturazione**

1. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

2. La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Comune.

### **Art. 40. - Prezzo dell'acqua (Tariffazione)**

1. Fatte salve l'entrata in vigore di disposizioni conseguenti all'istituzione del sotto ambito territoriale dell'Evançon, la tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal Comune sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i..

2. Il Comune determina, altresì, sulla base dei criteri definiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999 n.27 e s.m.i., l'articolazione tariffaria da adottare distinguendo la tariffa in rapporto alla tipologia di fornitura e suddividendola in una quota fissa ed in una quota a consumo suddivisa in scaglioni.

### **Art. 41. - Utenze raggruppate e Utenze condominiali**

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio ed in generale di una Utenza raggruppata, per la quale il Comune non ha un rapporto contrattuale specifico con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Comune all'Utenza condominiale o raggruppata, tenuto conto di quanto segue:

- Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale, saranno applicate all'Utenza le tariffe e gli scaglioni di consumo riferite alla modalità d'uso prevalente attribuibile al contatore generale, o, se presenti, riferite alle percentuali di utilizzo dichiarate in sede di stipula del contratto.

In tali casi il Comune ha comunque la facoltà di obbligare i soli Utenti non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.

In difetto di ottemperanza di tale prescrizione sarà facoltà del Comune applicare sull'intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa più onerosa relativa all'uso non domestico riferita alle tipologie di Utenze non domestiche presenti.

- La quota fissa verrà al contrario calcolata in base al numero delle unità immobiliari e delle tipologie di utenza presenti, applicando alle unità immobiliari domestiche la quota fissa stabilita per le Utenze domestiche, ed alle Utenze non domestiche la quota fissa stabilita per le Utenze non domestiche eventualmente diversificata in relazione alle tipologie di Utenze presenti.

- Nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione per Utenti non residenti si applicano le maggiorazioni stabilite dal Comune.

**5.** I consumi effettuati dalle Utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contatori e per i quali gli Utenti abbiano stipulato singoli contratti di fornitura con il Comune, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà privata accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata all'Utenza raggruppata.

**6.** Nel caso di situazioni, nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata agli intestatari dei singoli contratti individuali in modo proporzionale ai consumi rilevati dai singoli contatori.

## TITOLO VII – DIVIETI, PAGAMENTI E SANZIONI

### **Art. 42. - Manomissioni degli impianti comunali e del contatore**

1. È fatto assoluto divieto all'Utente di effettuare manovre, interventi, manomissioni sugli impianti comunali a monte del punto di consegna. L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo art. 47, con riserva di ogni altra azione a norma di legge.

2. È fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere, i sigilli predisposti dal Comune al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei casi ammessi dalle disposizioni vigenti.

2. La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti Autorità qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.

### **Art. 43. - Prelievi abusivi**

1. È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica comunale. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore **punto di consegna** o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Comune.

2. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 47 del presente regolamento, salvo la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

4. È fatto divieto di effettuare prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico ed in particolare:

- a) Di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- b) Di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alla precedente lettera a).

5. Gli accertati prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 47 del presente regolamento.

6. I prelievi abusivi, compresi i prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico, oltre al pagamento delle penalità previste, comporteranno l'addebito al soggetto che ha provveduto a prelevare abusivamente acqua, di una somma pari al volume presunto di acqua prelevata applicando la tariffa più alta in vigore.

7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

#### **Art. 44. - Divieto di rivendita dell'acqua**

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Comune. L'accertamento del fatto comporta, oltreché la segnalazione al competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per dolo dell'Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 47 del presente regolamento.

#### **Art. 45. - Indennità di ritardato pagamento e morosità**

1. Il pagamento del servizio deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse.

2. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

3. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura si rinvia ai contenuti del Regolamento delle entrate comunali.

4. In caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'Utente sarà regolarmente messo in mora. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso (non inferiore a 20 giorni dalla data dell'avviso) l'Utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Comune, l'avvenuto pagamento onde evitare l'avvio delle procedure finalizzate all'eventuale sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

5. Il Comune, nelle more delle risultanze dei procedimenti avviati finalizzati alla eventuale sospensione del servizio di erogazione dell'acqua destinata al consumo umano, può, previa notifica all'interessato di apposita comunicazione almeno 24 ore prima, procedere alla riduzione della quantità di acqua erogata.

6. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

## **Art. 46. - Casi di sospensione della fornitura**

1. Come disciplinato nei precedenti articoli il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, fatte salve le misure che il Comune deve adottare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del d. lgs. n. 31/2001.

2. La fornitura può, inoltre, essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Prelievi abusivi (art. 43 del presente regolamento);
- b) Rivendita dell'acqua (art. 44 del presente regolamento);
- c) Irregolarità nell'installazione o mancanze riguardanti gli impianti in proprietà privata;
- d) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Comune (art. 36 del presente regolamento);
- e) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune (art. 20 del presente regolamento);
- f) In caso di pericolo per persone o cose;
- g) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche richieste dal Comune, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere a), b) e f). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).

## **Art. 47. - Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni conseguenti all'accertamento di illeciti che hanno comportato la violazioni di norme di legge, gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento delle sanzioni amministrative riportate nel prospetto che in allegato forma parte integrante del presente Regolamento (allegato A):

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 48. - Disposizioni transitorie per l'addebito dei consumi**

1. In fase transitoria, fino al momento del completamento da parte del Comune in tutto il territorio comunale del programma di installazione dei contatori, sono ammesse forniture a forfait per le sole Utenze ancora sprovviste di contatori.

2. Per tali Utenze si procederà all'addebito dei consumi come segue:

#### **a) Utenze domestiche:**

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri decritti nel precedente articolo 40;

Consumi: verrà attribuito a ciascuna unità immobiliare sprovvista di contatore un consumo forfettario definito di anno in anno con apposito provvedimento.

#### **b) Utenze non domestiche:**

Quota fissa: applicazione dei medesimi criteri decritti nel precedente articolo 40;

Consumi: applicazione per ciascuna tipologia di utenza di un consumo forfettario determinato sulla base di un criterio di equivalenza definito di anno in anno con apposito provvedimento.

### **Art. 49. - Utenze preesistenti**

1. Coloro che al momento dell'adozione del presente regolamento hanno un rapporto di fornitura già in corso saranno vincolati alle norme contenute nel presente regolamento dal momento di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo, qualora necessario, un tempo di adeguamento preventivamente concordato con il Comune ed esplicitato nel contratto di fornitura dell'acqua.

### **Art. 50. - Controversie e reclami**

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Comune.

2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

### **Art. 51. - Prelievo e fornitura di acqua con autobotti**

1. Il prelievo e la fornitura con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma di acqua potabile saranno effettuati in base a norme specifiche stabilite dal Comune e comunque in conformità alle modalità e secondo le garanzie previste dal decreto legislativo n. 31/2001, e s.i.m..

**Art. 52. - Infrazioni**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Comune, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

**Art. 53. - Tasse e imposte**

1. Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Comune.

**Art. 54. - Applicabilità del diritto comune**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

**Art. 55. - Entrata in vigore ed applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale. Da tale data è abrogato il preesistente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.03.1974.

**ALLEGATO A****Sanzioni**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>Usi impropri e rivendita dell'acqua</b>	<b>Da 250,00 a 500,00 Euro</b>
<b>Prelievi abusivi</b>	<b>Da 1.000,00 a 5.000,00 Euro</b>
<b>Manomissione degli impianti del Comune e/o sigilli contatori</b>	<b>Da 2.500,00 a 5.000,00 Euro</b>
<b>Mancata lettura del contatore o mancata comunicazione di autolettura sostitutiva</b>	<b>Da 30,00 a 100,00 Euro</b>